

**Civile Ord. Sez. L Num. 20821 Anno 2018**

**Presidente: NOBILE VITTORIO**

**Relatore: CURCIO LAURA**

**Data pubblicazione: 20/08/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 13305-2013 proposto da:

in persona  
del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliata in presso lo  
studio dell'avvocato che la  
rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
giusta delega in  
atti;

**- ricorrente -**

2018

832

**contro**

elettivamente domiciliato in

delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 228/2012 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 17/05/2012 R.G.N. 517/2011.

RILEVATO

Che la corte d'appello di Brescia ha riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva accolta integralmente la domanda della Società condannando \_\_\_\_\_ della società dimessosi il 22.12.2006, alla restituzione di un importo pari a due mesi di preavviso, ritenendo parzialmente fondato l'addebito contestato dalla società al \_\_\_\_\_ adoperato a collaborare con la dovuta diligenza nel periodo di preavviso.

Che la corte ha rilevato che dagli atti effettivamente emergeva che la preponente aveva sospeso l'appoggio del telemarketing, ma che l'agente nei mesi di preavviso aveva comunque diminuito le visite ai clienti così determinando un calo di fatturato; che tuttavia la società non aveva contestato tale inadempimento al \_\_\_\_\_ per giusta causa dal rapporto di agenzia, normalmente in atto nel periodo del preavviso lavorato.

Che pertanto la conseguenza dell'inadempimento del \_\_\_\_\_ è la \_\_\_\_\_ condanna al pagamento dell'indennità di preavviso in favore \_\_\_\_\_ tale \_\_\_\_\_ avrebbe potuto soltanto recedere per giusta causa.

Che in sostanza secondo la corte di merito la società non aveva la possibilità di monetizzare il preavviso in caso di recesso dell'altra parte, ma avrebbe dovuto recedere per giusta causa in virtù del lamentato inadempimento e quindi formulare una domanda di risarcimento danni, per la quale tuttavia non erano state svolte allegazioni e prove.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidata, a solo motivo \_\_\_\_\_, cui ha resistito il Piatti con controricorso, depositando memoria ex art.378 c.p.c.

CONSIDERATO

Che il motivo ha riguardato: la violazione e falsa applicazione dell'art.1750 c.c. e dell'art.9 dell'AEC Confapi per gli agenti e rappresentanti del 2002 ed altresì l'erronea e contraddittoria motivazione, \_\_\_\_\_, in relazione all'art.360 c.1.e 3 c.p.c. . Per la ricorrente la sentenza impugnata si baserebbe su un'evidente erronea applicazione di tali norme, \_\_\_\_\_ in quanto \_\_\_\_\_ unilateralmente in contratto dando le

Corte di Cassazione - copia 1 ufficiale

dimissioni e rifiutandosi di fatto di svolgere l'attività nel periodo di preavviso; la società non lo aveva esonerato dal preavviso e pertanto l'inadempimento dell'agente non poteva che essere sanzionato con la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Che inoltre, secondo la ricorrente, il presupposto per vedersi riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso è, ai sensi di legge e di contratto richiamati, il recesso di una delle parti con effetto immediato e senza giusta causa. Il inadempiente all'obbligo di prestare la propria attività, non effettuato durante il periodo di preavviso e quindi la società aveva buon diritto di richiedere la relativa indennità. Il recesso comunicato al in conseguenza lo svolgimento del preavviso o, in alternativa, il pagamento della somma determinata a titolo risarcitorio, secondo le previsioni di cui all'art.9 dell'AEC, per quanti erano i mesi di preavviso.

Che peraltro, ove la società fosse receduta dal rapporto per giusta causa durante il periodo di preavviso, non avrebbe potuto ottenere la relativa indennità, ma avrebbe soltanto conseguito lo scopo di liberarsi dal rapporto. Secondo la ricorrente quindi la corte di merito avrebbe stravolto la portata delle disposizioni richiamate affermando un principio inesistente.

Che il motivo è infondato.

Che l'art.9 dell'AEC stabilisce che nel caso in cui la parte, che recede in qualsiasi momento dal contratto di agenzia, intenda porre fine al rapporto con effetto immediato, deve corrispondere, a titolo risarcitorio, un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, determinata in tanti dodicesimi di provvigioni, quanti sono i mesi di preavviso.

Che la norma quindi non regola l'ipotesi di recesso per giusta causa, che presuppone l'inadempimento della parte non recedente, ma la diversa ipotesi di recesso *ad nutum* che una delle parti sceglie di comunicare all'altra, senza osservare il termine di preavviso imposto dall'art.1750 3° comma c.p.c.

Che nel caso di specie non emerge dalla sentenza impugnata che comunicato il recesso con comunicazione di interrompere contestua

lavorativa, ma emerge soltanto che la sua richiesta di non prestare attività nel relativo periodo era stata rifiutata dalla preponente.

Che, come correttamente rilevato dalla corte di merito, essendo in atto il rapporto d'agenzia, ancorché per l'arco temporale di durata del preavviso dato dall'agente, la società, parte non recedente, avrebbe potuto porre fine al rapporto soltanto recedendo a sua volta per giusta causa, ove esistente un grave inadempimento del Piatti che non consentisse la prosecuzione del rapporto, neanche temporaneamente, durante il periodo di preavviso.

Che la corte di merito ha tuttavia correttamente rilevato che, non avendo la società ritenuto di comunicare al Piatti il recesso per giusta causa, nonostante la deduzione del calo di fatturato verificatosi per la sostenuta mancata attività di visita ai clienti da parte dell'agente, la stessa non poteva formulare una domanda diretta all'ottenimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, istituto finalizzato ad uno scopo diverso.

Che infatti a fronte dell'inadempimento di una delle parti, ritenuto grave e tale da rompere il rapporto fiduciario, la parte adempiente non può che comunicare il recesso immediato per porre fine al rapporto, così legittimandosi, in caso di accertamento della giusta causa del recesso intimato, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, oltre che ad eventuale altro risarcimento danni.

Nel caso in esame la preponente, non essendo receduta con formale comunicazione scritta, ha di fatto accettato la prestazione così come resa, anche se non rispettosa degli obblighi contrattuali.

Che il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, con conseguente condanna della società soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

.Rgn.13305/2013

Ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art.13 .

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 22.2. 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale